



CITTÀ DI BATTIPAGLIA

(Provincia di Salerno)

Medaglia d'argento al merito civile

SETTORE TECNICO

SERVIZIO VIABILITA' E MOBILITA' SOSTENIBILE

Piazza Aldo Moro – 84091 Battipaglia (SA) – Tel. 0828/677

PEC: protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it



R. O. N° 365 /22

DIRIGENTE SETTORE TECNICO

PREMESSO che con Nota Prot. N°41746/21, il Comandante del Settore di Polizia Locale della Città di Battipaglia (SA), ha segnalato che:

- con modalità sempre più di frequenti, l'area perimetrale lo stadio comunale "Luigi Pastena", ed in particolare lato Via Barassi e lato Via Velia, è diventata luogo di sosta, interessata da persone che utilizzano autocaravan, camper e similari, come mezzo di trasporto e soggiorno;
- molteplici sono stati gli interventi della locale Polizia, tesi a contrastare questo tipo di fenomeno, che con il loro comportamento, creano un grave turbamento al regolare svolgimento della vita della collettività;

DATO ATTO che:

- l'area perimetrale lo stadio comunale "Luigi Pastena", non è strutturata ed attrezzata per lo stazionamento prolungato di tali tipologie di veicoli, in quanto non dotata di servizi igienici, acqua potabile, energia elettrica, tali da consentire il regolare svolgimento della vita quotidiana, nel rispetto delle norme igieniche, a tutela dell'igiene, sanità ed incolumità pubblica;
- per quanto sopra esposto, il Comandante evidenziando che è compito dell'Amministrazione comunale di prevenire situazioni che potrebbero comportare gravi conseguenze per la popolazione, è del parere di vietare:
 - ogni forma di campeggio o di accampamento con roulotte, campers, mezzi meccanici, tende, baracche, giacigli e quant'altro idoneo a consentire la dimora, seppure temporanea delle persone e al precipuo scopo di impedire situazioni incresciose con risvolti di natura igienico sanitaria nocivi alla pubblica igiene e sanità;

CONSIDERATO necessario, in ossequio ai dettami previsti dall'art.185 del C.d.S., istituire con apposita segnaletica verticale, il divieto di sosta permanente (0-24), nelle aree sopra indicate e perimetralmente all'area stadio, onde evitare l'esercizio manifesto di attività di campeggio, tende o l'allocatione di attrezzature e materiale idoneo a consentire l'alloggiamento o il giaciglio di persone con divieto di scarico o smaltimento di qualsiasi sostanza liquida o deposito esterno di materiali o rifiuti;

RITENUTO opportuno, per tutto quanto sopra esposto, emanare provvedimenti tesi a vietare ogni forma di sosta, interessata da persone che utilizzano autocaravan, camper e similari, come mezzo di trasporto e soggiorno;

VISTA la:

- Legge 7 Agosto 1990, N°241;
- Disposizione Dirigenziale N°677 del 30/06/2020 con la quale l'ing. Giuseppe VECE viene nominato Responsabile P.O. del Servizio Viabilità ed Infrastrutture;

VISTO:

- il D. Lgs. 30 Aprile 1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada e s.m.i.);
- il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495 (Regolamento di Att.ne ed Es.ne del Nuovo Codice della Strada e s.m.i.);
- l'articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- il Decreto Sindacale Prot. N°55974 del 20 luglio 2022, con il quale è stato individuato, nella persona dell'ing. Carmine Salerno, il Dirigente del Settore "TECNICO" a seguito di procedura selettiva pubblica (art. 110, comma 1 D. Lgs. N°267/2000 e s.m.e i.);

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

per tutto quanto sopra esposto,

L'ISTITUZIONE del DIVIETO DI FERMATA, NELL'AREA PERIMETRALE lo stadio comunale "Luigi Pastena", compresa tra Viale Barassi, Via Velia e Piazza Pozzo, agli:

- 1) **AUTOCARAVAN** (Figura II 146);
- 2) **CARAVAN** (Figura II147);
- 3) **AUTO+RIMORCHIO** (FIGURA II 148);

fatta **eccezione** in **PIAZZA POZZO** per il **solo Giovedì**, agli **AUTOCARAVAN** (Figura II 146), quando è in funzione il parcheggio a pagamento, nel rispetto di quanto previsto **dall'art.185** del **C.d.S.**

La presente ordinanza abroga le precedenti per le parti in contrasto.

Il Settore Tecnico/Servizio Viabilità e Mobilità Sostenibile sono incaricati, ognuno per quanto di specifica competenza, di rendere di pubblica conoscenza le disposizioni di cui sopra.

Avverso il procedimento è ammesso il ricorso gerarchico ai sensi dell'art.37/3° comma del Nuovo Codice della Strada con la procedura dell'art. 74 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare le prescrizioni del presente disposto.

I contravventori alle disposizioni di cui innanzi saranno passibili delle sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada.

Si attesta la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti della norma recata dall'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Si trasmette copia della presente Ordinanza:

- al locale **COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE**;
- alle **FORZE DI POLIZIA** operanti sul territorio;
- **ALL'ALBO PRETORIO**, per la pubblicazione.

IL TECNICO ISTRUTTORE

geom. *Genesio SIRONE*



IL DIRIGENTE SETTORE TECNICO

ing. *Carmino SALERNO*